



Comune di Vignolo

Via Roma, 6 12010 Vignolo (CN)
Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294
C.F. 00349960047 - P. IVA: 00349960047

E-mail: info@comune.vignolo.cn.it - E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it
www.comune.vignolo.cn.it



UFFICIO POLIZIA LOCALE

Prot. n° 3595 /2024/IX

ORDINANZA DI VIABILITA' N. 24/2024

Modifiche alla viabilità comunale (Istituzione divieto temporaneo di transito, senso unico alternato di marcia e divieto di sosta con rimozione forzata) nei tratti di strada del territorio comunale di volta in volta interessati dai lavori di scavo, di manutenzione e di posa della rete FIBRA - ANNO 2024

IL SINDACO

- Premesso che, la circolazione e la sosta dei veicoli lungo i tratti di strada e/o porzioni di suolo pubblico del territorio comunale di volta in volta interessati dai lavori in oggetto indicati è causa di notevoli inconvenienti per la regolare esecuzione dei lavori stessi e, nel contempo, può portare al verificarsi di situazioni di intralcio per il normale transito veicolare e/o pedonale, o creare comunque situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali delle strade di volta in volta interessate dai già citati lavori;
- Vista la richiesta pervenuta al protocollo da parte della società **SOLETO s.p.a** Sede legale Via Don Minzoni 1 20158 Milano
- Visto il D. Lgs. 267/00;
- Vista la Legge 127/97;
- Visti gli articoli 5,6,7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati a partire **dal 12 SETTEMBRE 2024 sino al 31 DICEMBRE 2024** la modifica alla viabilità comunale come in premessa indicato, nei tratti di strada di volta in volta interessati dai lavori.

L'amministrazione comunale di Vignolo dovrà essere informata tempestivamente della necessità delle modifiche apportate alla circolazione veicolare, tramite mail che dovrà pervenire al Settore LL.PP e all'ufficio di POLIZIA LOCALE.

Nell'eventualità si rendesse necessario procedere alla chiusura temporanea al transito veicolare o al senso unico alternato di marcia dovrà essere previsto un itinerario alternativo per il traffico, nel rispetto del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, **consentendo il transito pedonale, l'accesso ai carrai, agli ingressi condominiali e/o esercizi commerciali in condizioni di sicurezza e con il posizionamento della prescritta segnaletica**, che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali integrati da pannelli esplicativi, **almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori così come previsto dal D. Lgs. 30/04/1992 n. 285** (Nuovo Codice della Strada) e, in caso di limitazione alla circolazione veicolare, di specifici comunicati stampa e/o di avvisi ai residenti, prendendo

gli opportuni accorgimenti onde evitare di arrecare danni a terzi, sollevando la Civica Amministrazione da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

In presenza di veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate, la ditta esecutrice è tenuta a richiedere preventivamente al Comando P.M., il permesso di autorizzazione al transito nelle vie cittadine.

DISPONE

Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio;

Che i ripristini, sia in asfalto che in masselli autobloccanti, vengano fatti a regola d'arte rimanendo in ogni caso la società in oggetto responsabile per eventuali cedimenti successivi che dovranno essere tempestivamente eliminati.

Che il taglio dell'asfalto dovrà essere realizzato con apposita attrezzatura da taglio, il ripristino dovrà essere eseguito entro massimo 7 giorni dalla messa in opera di cavi o tubazioni con gettata in cemento e dovrà essere completata dopo un periodo di assestamento non superiore a 90 giorni con il tappetino d'usura che dovrà estendersi lateralmente allo scavo di 50 cm per parte successivo alla fresatura;

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada - D. Lgs. 30.04.1992 nr.285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.D.S. e chiunque sia tenuto a farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. PIEMONTE.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. Nr. 495/1992.

Dalla residenza Municipale, 12/09/2024

IL SINDACO
BERNARDI Danilo

Documento firmato digitalmente